

## IUC 2015 (IMU-TASI-TARI), QUANTO SI PAGA

IMU	
<b>Base imponibile</b>	<p>Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>160</b> per abitazioni, magazzini, autorimesse</li> <li>▪ <b>140</b> per laboratori e locali senza fine di lucro</li> <li>▪ <b>80</b> per uffici, banche, assicurazioni</li> <li>▪ <b>65</b> per opifici, alberghi</li> <li>▪ <b>55</b> per negozi e botteghe</li> </ul> <p>La base imponibile è ridotta del 50% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fabbricati di interesse storico o artistico</li> <li>▪ fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati</li> </ul>
<b>Aliquote</b>	<p>Aliquota di base del <b>7,6 per mille</b>, che i Comuni possono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aumentare fino al <b>10,6 per mille</b></li> <li>▪ diminuire sino al <b>4,6 per mille</b></li> </ul> <p><b><u>Abitazione principale</u></b> e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aliquota del <b>4 per mille</b>, che i Comuni possono <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aumentare fino al <b>6 per mille</b></li> <li>▪ diminuire fino al <b>2 per mille</b></li> </ul> </li> <li>✓ Detrazione di <b>200 euro</b>, che i Comuni possono aumentare fino a concorrenza dell'imposta dovuta</li> </ul> <p><b><u>Immobili locati</u></b> Possibilità di ridurre l'aliquota al <b>4 per mille</b></p>

TASI	
<b>Base imponibile</b>	<p>Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>160</b> per abitazioni, magazzini, autorimesse</li> <li>▪ <b>140</b> per laboratori e locali senza fine di lucro</li> <li>▪ <b>80</b> per uffici, banche, assicurazioni</li> <li>▪ <b>65</b> per opifici, alberghi</li> <li>▪ <b>55</b> per negozi e botteghe</li> </ul> <p>La base imponibile è ridotta del 50% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fabbricati di interesse storico o artistico</li> <li>▪ fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e</li> </ul>

	di fatto non utilizzati
<b>Aliquote</b>	<p>Aliquota di base dell'<b>1 per mille</b>, che i Comuni possono ridurre fino all'<b>azzeramento</b></p> <p>I Comuni possono differenziare le aliquote per categorie di immobili (es. abitazione principale).</p> <p>Per il <b>2015 (con proroga del regime fissato per il 2014)</b>, l'aliquota massima non può superare il <b>2,5 per mille</b>, ma i Comuni possono arrivare sino al <b>3,3 per mille (+ 0,8 per mille)</b> <u>a condizione</u> che con tale aumento siano finanziate detrazioni per le abitazioni principali.</p> <p>L'occupante (es. inquilino) versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa <b>fra il 10 e il 30%</b> dell'ammontare complessivo.</p>

#### IMU-TASI

La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al **10,6 per mille**, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il **2015 (con proroga del regime fissato per il 2014)**, il limite del 10,6 per mille può essere superato dello **0,8 per mille** (arrivando così all'**11,4 per mille**) alle condizioni di cui alla tabella precedente.

#### TARI

La tariffa "di riferimento" deve coprire tutti i **costi afferenti al servizio** di gestione dei rifiuti urbani.

Sulla base della tariffa di riferimento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, che è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Il Comune, in alternativa, può commisurare la tariffa alle **quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti** per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

*A cura dell'Ufficio legale della Confedilizia*